



Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi

(Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta, OITC)

Modifica del ...

Avamprogetto

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 giugno 2019¹ sugli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:

Art. 2a Definizioni

Si applicano le definizioni dell'articolo 2 dell'ordinanza del 4 giugno 2021² sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC).

Art. 3 cpv. 1

¹ Sono considerati impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC:

- a. gli oleodotti e i gasdotti con una pressione d'esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm;
- b. gli idrogenodotti il cui diametro esterno supera:
 1. 6 cm se la pressione d'esercizio massima autorizzata è superiore a 30 bar;
 2. 12 cm se la pressione d'esercizio massima autorizzata è superiore a 5 bar ma inferiore o uguale a 30 bar.

² I valori di pressione indicati vanno intesi come sovrappressione.

³ Per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d'esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponde alla pressione massima possibile, inclusi i colpi d'ariete.

¹ RS 746.11
² RS 746.12

Art. 9

Il rapporto tecnico comprende in particolare:

- g. la richiesta e la motivazione di deroghe ai sensi dell'articolo 5 OSITC.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi